

**ATTO N. DD 3854**

**DEL 26/06/2023**

**Rep. di struttura DD-TA0 N. 231**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

**OGGETTO:** Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Nuova attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.”  
Comune: Volpiano (TO)  
Proponente: Cover Ambiente s.r.l.  
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

#### **Premesso che:**

In data 20/04/2023 la Società Cover Ambiente s.r.l. (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Via A. Peyron n. 38 a Torino e P. IVA 12389270013 - ha presentato, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 4 della L.R. 40/98, istanza di avvio della fase di verifica della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativamente al progetto denominato “*Nuova attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*” da realizzarsi nel Comune di Volpiano (TO).

Il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell’allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. “*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*”.

Con nota prot. n. 59554 del 27/04/2023, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della CmTO e chiedendo di fornire, nel termine di legge di 30 giorni, pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell’istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio del procedimento e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Per lo svolgimento dell’istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell’Organo Tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.; l’istruttoria si è dunque svolta con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte e con i contributi forniti dalle Strutture di CmTO dell’Organo Tecnico per la VIA.

**Dato atto che:**

L'area oggetto dell'intervento si trova in Comune di Volpiano in Via Venezia n. 25 (Foglio 35, mappali 112, 116, 118, 158 e 443) dove attualmente viene svolta attività di produzione di misto cementato congiuntamente ad attività di frantumazione e vagliatura di terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotti e finalizzata alla produzione del materiale inerte da impiegare nel processo produttivo.

Il proponente, al fine di ottimizzare il sito e di fornire un ulteriore servizio alla clientela, intende implementare le attività svolte con attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi derivanti da operazioni di costruzione e demolizione.

L'area complessiva del sito è di 5.600 mq circa ; le attività di gestione rifiuti, in sostituzione delle attività di sulle terre e rocce in regime di sottoprodotto, sono previste in un'area di circa 4.300 mq mantenendo nell'area rimanente l'attività di produzione di misto cementato.

In particolare il proponente intende ottenere autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. per le seguenti attività:

- stoccaggio un cumuli (messa in riserva R13 finalizzata al trattamento) e successiva lavorazione (R5), dei materiali conferiti, tramite macinazione, vagliatura e selezione granulometrica per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea utilizzabili quali materie prime secondarie per l'edilizia;
- selezione, separazione (R12) e messa in riserva in cassoni metallici (R13) per successivo invio a impianti terzi di trattamento delle seguenti tipologie di rifiuto provenienti esclusivamente da demolizioni e attività di cantieri.

Nel dettaglio le tipologie di rifiuto, le attività di recupero e le quantità previste a progetto sono le seguenti:

Tipologia merceologica	Tipologia attività di recupero	Quantità massima stoccabile t	Quantità ritirata (t/a)
Inerti da demolizione e costruzione	R13-R5	1.839	60.000
conglomerato bituminoso	R13-R5	1.717	58.000
terre e rocce di scavo	R13-R5	1.951	60.000
detriti di perforazione	R 5		2.000
rifiuti di carta, cartone e cartoncino	R12/R13	5	150
imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro	R12/R13	10	360
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R12/R13	30	1.100
rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R12/R13	20	650
spezzoni di cavo di rame ricoperto	R12/R13	16	800
rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica	R12/R13	10	500
scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R12/R13	10	270

<b>Totale</b>	<b>5.608 t</b>	<b>183.830 t/anno</b>
---------------	----------------	-----------------------

**Rilevato che:**

Nel corso dell'istruttoria, oltre a quelli trasmessi da parte dei soggetti facenti parte dell'Organo Tecnico per la VIA, non sono pervenuti ulteriori pareri e contributi da parte delle Amministrazioni e degli Enti potenzialmente interessati.

Il Comune di Volpiano sede dell'intervento, regolarmente coinvolto nell'istruttoria, non ha fatto pervenire pareri, contributi o osservazioni né ha segnalato criticità relativamente all'iniziativa in oggetto.

**Considerato che:**

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

**1. dal punto di vista della pianificazione territoriale**

Non si rilevano in generale incompatibilità del progetto con la pianificazione sovraordinata.

L'area ovest dell'impianto parrebbe ricadere in minima parte in aree vincolate per la presenza di aree dichiarate di notevole interesse pubblico ex art.136 del D.Lgs. 42/2004 (Bene ex Legge n. 1497 del 1939, D.M.04/02/1966 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino - Ivrea - Quincinetto*"). Occorre pertanto valutare la necessità di dover ottenere eventuali titoli abilitativi previsti dal D.Lgs. 42/2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*".

Il vigente piano regolatore del Comune di Volpiano identifica l'area in esame come Sla "*Spazi per attrezzature di servizio: esistente/progetto*".

L'area è di proprietà del Comune ed è in disponibilità del proponente in forza di contratto di locazione trentennale a partire dal 1 ottobre 2021 che, come dichiarato dal proponente, prevede esplicitamente l'attività di recupero di rifiuti inerti.

L'area ricade in classe VI - "*aree esclusivamente industriali*" del piano di zonizzazione acustica comunale.

Sulla base dell'elaborato RIR del PRGC il sito ricade in area di esclusione. Consultato il documento "*Rapporto Ambientale Elaborato Tecnico RIR*", in particolare il punto 10.6 "*Azioni di pianificazione nelle Aree di Esclusione*", si rileva che:

- l'attività proposta non rientra tra quelle non ammissibili in tale area;
- al fine di un corretto inserimento dell'impianto in tale area occorre tenere in considerazione per la progettazione definitiva quanto indicato nella sezione "*Prescrizioni progettuali*".

Si evidenzia a scopo collaborativo che al fine della predisposizione del piano emergenza interna e delle informazioni da trasmettere al Prefetto al fine dell'approvazione del piano di emergenza esterna, così come indicato all'art.26-bis del DL 113/2018 introdotto dalla legge di conversione 132/2018, è da ritenersi opportuno che venga tenuto in debita considerazione, al fine del coordinamento dei documenti, quanto indicato nel piano di piano protezione civile comunale.

Dal punto di vista dell'assetto geomorfologico e del quadro del dissesto l'area secondo il PRGC vigente del Comune di Volpiano è inondabile a pericolosità moderata (EmA) mentre il PGRA dell'Autorità di bacino

distrettuale del fiume Po classifica l'area con probabilità di alluvioni scarsa (L); il dissesto è presumibilmente da ricondurre ad acque di esondazione del T. Banna – Bendola.

Per la successiva fase autorizzativa dovrà essere prodotto da parte del proponente uno studio idraulico di dettaglio che metta in evidenza allo stato attuale le possibili criticità idrauliche dell'area in esame (soprattutto energia e livelli idrici sul p.c. delle acque di esondazione del T. Banna – Bendola che possono interessare l'attività di recupero rifiuti prevista), al fine di evitare o ridurre il più possibile le interazioni tra le suddette acque e i cumuli di rifiuti.

## ***2. dal punto di vista progettuale ed ambientale***

Nello studio preliminare ambientale le informazioni sono state fornite con un grado di dettaglio adeguato e commisurato alle caratteristiche dell'opera e del contesto ambientale nel quale si inserisce e si sono ritenute sufficienti per valutare in maniera adeguata gli aspetti generali inerenti il progetto ed i potenziali impatti derivanti dallo stesso.

La potenzialità richiesta è decisamente elevata ma occorre tenere in considerazione due elementi: - il primo è che le attività gestione rifiuti di fatto andranno a sostituire nell'area, mantenendo invece quella di produzione di conglomerato cementizio, quelle inerenti le terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotto - il secondo è che, da interlocuzioni informali con i progettisti, è emerso che l'impianto opererà generalmente per un quantitativo annuo inferiore di rifiuti trattati trovandosi comunque già pronto, qualora dovessero variare temporaneamente le esigenze commerciali, ad affrontare tale evenienza.

Il sito oggetto dell'intervento è all'interno di un'ampia area destinata ad uso industriale/produttivo posta a sud dell'autostrada A5 Torino Aosta che la separa dal concentrico di Volpiano.

Le prime residenze, situate al di là del tracciato autostradale, si trovano a circa 500 metri di distanza dal sito. Nelle immediate vicinanze del sito, al confine Sud è presente un locale bar.

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto in relazione alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali ed alle modalità gestionali che si intendono adottare per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente riverificate nell'ambito del successivo iter autorizzativo.

### *Fase di cantiere*

Non si evidenziano criticità riferite a tale fase. Il progetto non comporta interventi edilizi essendo già presente idonea pavimentazione, il sistema di raccolta acque e trattamento delle acque meteoriche inoltre il frantoio che verrà utilizzato è già operante, trattando ad oggi terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotto. Unica modifica necessaria sarà il posizionamento dei cassoni metallici per la messa in riserva di rifiuti.

### *Rumore*

Sulla base della relazione previsionale di impatto acustico, che ha tenuto del complesso delle attività svolte nel sito, redatta conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 “*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*”, non si riscontrano particolari criticità in merito alla componente acustica.

### *Gestione reflui ed acque meteoriche*

SMAT S.p.A. con prot. 67679 del 30/09/2022, in qualità di gestore delle rete fognaria sul territorio di Volpiano, ha approvato ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2011 n.1/R e s.m.i. il Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento di aree esterne.

Il piano approvato prevede per le superfici scolanti una idonea pavimentazione in stabilizzato rullato di adeguata portanza dotato di sistema di collettamento e trattamento. Le acque di prima pioggia sono sottoposte a sedimentazione prima di essere immesse nella fognatura grigia mentre le acque di seconda pioggia, tramite un sistema di by-pass, vengono invece indirizzate direttamente al recettore finale che però nello studio preliminare ambientale non viene indicato.

A tal proposito occorre rammentare che eventuali immissioni di tali acque su suolo non devono creare ruscellamenti o dissesto dei luoghi su cui le citate acque vengono recapitate. Nel caso di immissione in acque superficiali, dette acque non devono creare un peggioramento dello stato qualitativo delle risorse idriche interessate e si deve tener inoltre conto del divieto previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., di immissione diretta delle acque meteoriche in acque sotterranee.

Per lo smaltimento delle acque meteoriche eccedenti la prima pioggia, dovranno essere inoltre verificati e rispettati eventuali regolamenti Comunali redatti ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.G.R. n. 1/R/2006.

Nello studio preliminare ambientale non risulta indicato o descritto alcuno scarico di acque reflue originantesi dall'insediamento. Tali attività gestione rifiuti non generano scarichi di tipo industriale e, probabilmente, l'impianto di betonaggio è dotato di un impianto di trattamento a ricircolo completo delle acque di lavaggio utilizzate per la pulizia del nastro trasportatore di carico delle autobetoniere e in generale dell'impianto.

Si evidenzia a scopo collaborativo che eventuali scarichi di acque reflue sono soggetti al regime autorizzativo di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e che l'attivazione degli stessi non può avvenire in assenza del preventivo rilascio del titolo autorizzativo. Fanno eccezione gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, che, ai sensi del comma 4 del sopra citato articolo 124, sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'Ambito.

#### *Emissioni in atmosfera*

Il proponente per tale sito è attualmente in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) adottata con D.D. n. 894-7252 del 20/12/2022 che ricomprende l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le emissioni convogliate provenienti da un impianto di betonaggio per la produzione di misto cementato e per le emissioni diffuse provenienti dall'attività di stoccaggio, movimentazione, vagliatura e frantumazione di terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotto.

Per quanto riguarda l'attività di recupero R5 di rifiuti inerti e la gestione degli end of waste, l'impatto sulla matrice atmosferica continuerà ad essere costituito prevalentemente dalle emissioni diffuse di polveri, generate durante le fasi di selezione, stoccaggio, movimentazione, vagliatura e frantumazione del materiale trattato, senza variazioni qualitative rispetto a quanto in essere e già analizzato in occasione dell'adozione della dell'A.U.A.

Anche per tali attività è prevista l'adozione di presidi tecnologici e di modalità operative che si ritengono adeguati al contenimento della diffusione di polveri.

Non è previsto il recupero tramite processi a caldo; in particolare, per quanto riguarda il granulato di conglomerato bituminoso, è escluso il recupero in processi per la produzione di conglomerato bituminoso all'interno del sito.

Relativamente all'attività di messa in riserva, selezione e separazione di rifiuti, costituiti da carta e cartone, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, cavi, plastica, legno e sughero, l'eventuale impatto sulla matrice atmosferica, costituito dalla diffusione di polveri, potrà essere limitato mediante l'adozione di procedure operative, sia in fase di movimentazione che di stoccaggio, atte ad evitare la dispersione di materiale particellare ad opera degli agenti atmosferici, in particolare nel caso di materiali di piccola pezzatura, quali la riduzione della distanza e della frequenza della movimentazione ed il deposito in idonei contenitori chiusi, in particolare in caso di condizioni meteorologiche avverse.

#### *Suolo e sottosuolo*

Per quanto concerne i potenziali impatti sulla componente sottosuolo e falda superficiale, essi non sono ritenuti significativi in considerazione delle tipologie di materiali trattati e delle modalità di gestione previste, quali idonea pavimentazione dotata di sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia e l'utilizzo di cassoni chiusi per la messa in riserva di alcune tipologia di rifiuti.

#### *Traffico e viabilità*

Il sito è posto in un'area produttiva, fuori da centri abitati, in una posizione facilmente raggiungibile dalle autostrade Torino Milano e Torino Aosta senza l'interessamento di aree residenziali.

Tale rete viaria appare sufficientemente articolata per assorbire il traffico indotto dalla nuova attività in oggetto stimato in 5 viaggi in ingresso/uscita all'ora.

In considerazione però del fatto, come già argomentato, che l'area ricade in area di esclusione RIR, occorre concordare preventivamente con il Comune di Volpiano le direttrici viarie che dovranno essere utilizzate per l'accesso all'area al fine di, in caso di eventi incidentali riguardanti aziende Seveso, ottimizzare gli interventi di emergenza e l'accesso all'area dei mezzi di soccorso.

#### **Ritenuto che:**

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, dalle risultanze dei pareri giunti e conservati agli atti, per il progetto in oggetto:

- non si ravvisano elementi che necessitino di approfondimenti tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VIA in relazione alla tipologia di impianto e dei potenziali impatti generati dallo stesso;
- non sono infatti in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare, in relazione ai presidi ed alle modalità operativo/gestionali previste a progetto ed in relazione ed in relazione alle ulteriori prescrizioni e condizioni che verranno individuate in Autorizzazione Unica ex art. 208 a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti, potenziali significativi effetti ambientali aggiuntivi o differenti rispetto alla situazione in essere, andando di fatto le attività gestione rifiuti a sostituire quelle inerenti le terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotto, sulle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente interessate,
- rimangono ancora necessarie alcune valutazioni, così come in precedenza argomentate, che possono essere demandate alla successiva fase di progettazione e verificate nell'abito del successivo iter di approvazione del progetto.

**Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo**

subordinatamente:

- all'attuazione dello stesso in conformità alla documentazione progettuale depositata in data 20/04/2023, ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successiva fase autorizzativa.
- all'attuazione ed al rispetto di quanto indicato nel dispositivo del presente provvedimento in relazioni agli "Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e da verificare nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto" ed agli "Adempimenti".

**Dato atto** dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

**Atteso che** la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

**Dato atto che** con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6/23 del 14/02/2023 è stato approvato il DUP 2023-2025 ed il relativo obiettivo operativo "0902Ob13 - *Valutazione impatto ambientale*".

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- Il D. Lgs 03/04/2006 n. 152 e smi "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

**1) Di escludere**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto denominato "Nuova attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i" previsto in Comune di Volpiano presentato in data 20/04/2023 dalla Società **Cover Ambiente s.r.l.** - con sede legale in Via A. Peyron n. 38 a Torino e P. IVA 12389270013 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto di seguito specificato:

a) il progetto dovrà essere attuato conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 20/04/2023, ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successiva fase autorizzativa:

**b) Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e da verificare nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto**

- Valutare la necessità di dover ottenere eventuali titoli abilitativi previsti dal D.Lgs. 42/2004 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” di competenza ai sensi della LR 32/2008 del Comune di Volpiano.
- Al fine di un corretto inserimento dell'impianto in area di esclusione RIR tenere in considerazione per la progettazione definitiva quanto indicato nella sezione “*Prescrizioni progettuali*” del punto 10.6 “*Azioni di pianificazione nelle Aree di Esclusione*” del documento “*Rapporto Ambientale Elaborato Tecnico RIR*” del PRGC del Comune di Volpiano.
- Predisporre uno studio idraulico di dettaglio che metta in evidenza allo stato attuale le possibili criticità idrauliche dell'area in esame (soprattutto energia e livelli idrici sul p.c. delle acque di esondazione del T. Banna – Bendola che possono interessare l'attività di recupero rifiuti prevista), al fine di evitare o ridurre il più possibile le interazioni tra le suddette acque e i cumuli di rifiuti.
- Relativamente all'attività di messa in riserva, selezione e separazione di rifiuti, costituiti da carta e cartone, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, cavi, plastica, legno e sughero, implementare le modalità gestionali prevedendo l'adozione di procedure operative, sia in fase di movimentazione che di stoccaggio, atte ad evitare la dispersione di materiale particellare ad opera degli agenti atmosferici, in particolare nel caso di materiali di piccola pezzatura, quali la riduzione della distanza e della frequenza della movimentazione ed il deposito in idonei contenitori chiusi, in particolare in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Si rammenta, come già indicato in premessa, la necessità di riverificare puntualmente i presidi ambientali e le modalità gestionali che si intendono adottare.

**c) Adempimenti**

- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l'inizio della fase di esercizio dell'impianto.
- Concordare preventivamente con il Comune di Volpiano le direttrici viarie che dovranno essere utilizzate per l'accesso all'area al fine di, in caso di eventi incidentali riguardanti aziende Seveso, ottimizzare gli interventi di emergenza e l'accesso all'area dei mezzi di soccorso.

**2) Di rammentare che** le modifiche che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di VIA comportano quanto previsto all'art. 29 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

**3) Di rammentare che** qualsiasi modifica del progetto autorizzato, così come definita all'art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame della Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza

Ambientale della Città Metropolitana di Torino.

**4) Di attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

**5) Di dare atto che** il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

-----

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Torino, 26/06/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E  
VIGILANZA AMBIENTALE)  
Firmato digitalmente da Claudio Coffano